



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI**

INDICE

TITOLO I – Oggetto del regolamento e definizioni

Articolo 01 – Oggetto e finalità

Articolo 02 – Definizioni

TITOLO II – Dehor: criteri generali

Articolo 03 – Criteri generali di collocazione

Articolo 04 – Criteri generali di composizione

Articolo 05 – Criteri generali di realizzazione

Articolo 06 – Criteri generali di utilizzo

TITOLO III – Dehors temporanei e/o stagionali

Articolo 07 – Durata dell'occupazione

Articolo 08 – Proroga

Articolo 09 – Rinnovo

TITOLO IV – Dehors continuativi

Articolo 10 – Criteri specifici

Articolo 11 – Durata della concessione e rinnovo

Articolo 12 – Canone

Articolo 13 – Deposito cauzionale

TITOLO V – Iter autorizzativo

Articolo 14 – Obbligatorietà dell'istanza

Articolo 15 – Documentazione necessaria

Articolo 16 – Rilascio autorizzazione

TITOLO VI – Obblighi

Articolo 17 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 18 – Occupazioni e/o realizzazioni abusive

Articolo 19 – Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehor

Articolo 20 – Casi di revoca della concessione

Articolo 21 – Danni arrecati

Articolo 22 – Pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

Articolo 23 – Pagamento della tassa smaltimento rifiuti

TITOLO VII – Sistema sanzionatorio e disposizione transitorie e finali

Articolo 24 – Sistema sanzionatorio

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art.01 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico mediante dehor, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico – architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza.

Art.02 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento s'intende:
 - **Dehor** = insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.
Non costituiscono dehors gli elementi destinati in via prevalente ai clienti fumatori collocati in aderenza ai muri esterni o all'ingresso del pubblico esercizio costituiti da tavolini alti di forma quadrata o rotonda (max due tavolini per esercizio) e da sgabelli coordinati (max due sgabelli per ogni tavolino). Il loro posizionamento sarà comunque assoggettato ad apposita autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciata a seguito di valutazione anche ai sensi del Codice della Strada.
Più dettagliatamente il dehor si definisce:
 - a) **temporaneo e/o stagionale** = insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito con successivo articolo, in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda la zona esterna, destinata al ristoro, annessa ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.
 - b) **continuativo** = allestimento su suolo pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, posto in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda la zona esterna, destinata al ristoro, annessa ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente "pertinenza" dello stesso esercizio.
 - c) **aperto** = dehor **continuativo/temporaneo e/o stagionale** che non ha natura edilizia e non necessita di titolo di edilizio/urbanistico;
 - d) **chiuso** = dehor **continuativo**, o anche **temporaneo e/o stagionale**, che ha natura edilizia e necessita di titolo di edilizio/urbanistico;
 - **Suolo pubblico** o **Spazio pubblico** = aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico. **La loro occupazione è soggetta alla relativa tassa.**

TITOLO II – DEHOR : CRITERI GENERALI

Art.03 – Criteri generali di collocazione

1. I dehors devono essere realizzati davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso di cui l'esercente abbia la disponibilità. In ogni caso i dehors non potranno essere collocati o estendersi davanti ad altra proprietà o davanti ad altri esercizi.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con eccezione nel caso il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali o nelle zone ZTL. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione.
Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico.
E' parimenti vietato installare dehors nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone disabili.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.
In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del competente Comando di Polizia Locale.
All'interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall'art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Locale.
Non è ammessa alcuna forma di occupazione della sede stradale.
E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,50; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 1,50, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso.
A giudizio del competente Comando di Polizia Locale, in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.
Il dehors collocato dalle strutture ricettive quale spazio di sosta e ristoro della clientela, dovrà essere posizionato in aderenza al fabbricato sede della struttura stessa, fatto salvo il rispetto delle norme di circolazione stradale.
4. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione.
5. Nel caso in cui il dehors venga a collocarsi sulla sede stradale in posizionamento non protetto dovranno essere realizzate apposite opere di separazione e di difesa.
A giudizio dell'Amministrazione o del Comando di Polizia Locale potrà essere richiesto che le suddette opere vengano realizzate anche in altri casi oltre a quello prima citato.
6. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.

Art.04 – Criteri generali di composizione

1. Gli elementi di composizione dei dehors ammessi sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) fioriere
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) pedane;
 - e) ombrelloni;
 - f) tende a pantalera o in trazione
 - g) impianto di illuminazione;
 - h) cestini per raccolta rifiuti.
 - i) Impianti di riscaldamento e di condizionamento
2. Gli elementi individuati al precedente comma 1., lett. e) ed f) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a) e sono da installarsi nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
3. Non sono ammessi, a protezione laterale dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati e non possono essere riportate scritte o insegne pubblicitarie.

Art.05 – Criteri generali di realizzazione

1. Delimitazione dell'area.

- 1.1. Di norma non sono ammesse delimitazioni del dehor. Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, dovrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm e non superiore a 180 cm con le seguenti modalità:
 - a) barriera non superiore a 60 cm con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro;
 - b) barriera non superiore a 60 cm e fioriere interne di altezza minima, compresa l'essenza a dimora di cm 100.

Nei casi dubbi, il competente Comando di Polizia Locale, dovrà effettuare valutazione sull'intensità del traffico nella zona in cui si intende posizionare il dehor. Inoltre potrà essere collocata barriera di protezione nel caso di documentati motivi di sicurezza da valutarsi da parte del succitato Comando.

In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del dehor.

2. Pavimentazione dell'area.

- 2.1. Sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie pubblica. Le pedane saranno realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabili, con esclusione di altri materiali.
- 2.2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

3. Elementi di arredo.

- 3.1. Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra loro, nei materiali, colori e stile. Dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.
- 3.2. Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.
- 3.3. Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
- 3.4. Fioriere: L'impiego di fioriere a delimitazione del dehor non è ammesso in tutto il territorio comunale, fatta eccezione il caso in cui siano collocate all'interno delle barriere di delimitazione; l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare in ogni caso m 1,80 come previsto al precedente punto 1.1.
- 3.5. Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del dehor.
- 3.6. Di norma per il riscaldamento del dehor dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante

dall'esposizione solare. L'utilizzo avveduto e prudente degli impianti di riscaldamento dei dehors stagionali è ammesso, con esclusione delle lampade a gas (cosiddetti "funghi") e di qualunque altro sistema di riscaldamento che impieghi le bombole o altri sistemi di induzione a gas. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti dovranno possedere conformi certificazioni.

4. Elementi di copertura: tende

4.1. La copertura dei dehors è sempre richiesta con esclusione di quelli su percorsi porticati. Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore.

Qualora la copertura con tenda non sia ancorabile al filo di fabbrica dell'edificio per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica con ancoraggio a terra.

4.2. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di m 2,20 dal piano di calpestio.

4.3. Sulle tende possono essere collocate solo scritte relative all'attività equiparabili all'insegna che dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicità.

5. Elementi di copertura: ombrelloni

5.1. Dovranno essere di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata.

In particolare, per i centri storici e per tutti gli ambiti di pregio ambientale e quindi sottoposti a vincolo è ritenuta adatta una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Le coperture dovranno essere facilmente pulibili e non presentare incavi o anfratti in cui si possa accumulare polvere e di difficile pulizia.

5.2. Di norma non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehor. In casi particolari, fermo restando ogni altra prescrizione o indicazione, per evidenti ragioni oggettive, a seguito di motivata e documentata richiesta, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà fornire il consenso alla collocazione di coperture composite, e cioè in parte con tenda a pantalera e in parte con ombrelloni.

6. Varie

In casi particolari, dove si presentasse la possibilità di un progetto d'area integrato (ad esempio la realizzazione di tutti i plateatici di una stessa via o piazza) verranno tenute in considerazione strutture nuove appositamente progettate in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché l'inserimento di tali manufatti nel contesto, per quanto riguarda forma, volume, colore e materiali, sia corretto.

Art.06 – Criteri generali di utilizzo

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari.
3. Nei dehors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Solo nei dehors aperti è consentito l'utilizzo, avveduto e prudente, degli impianti di riscaldamento anche con lampade a gas ("funghi") e di qualunque altro sistema di riscaldamento che impieghi le bombole o altri sistemi di induzione a gas. Si ricorda che in nessun caso le bombole possono essere riposte, anche al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, all'interno di locali chiusi.
6. Per l'utilizzo del dehor occorrerà osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

TITOLO III – DEHORS TEMPORANEI E/O STAGIONALI

Art.07 – Durata dell’occupazione

1. Ai fini e per gli effetti del presente titolo il periodo di occupazione è temporaneo e stagionale.
2. L’autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi nove per il periodo dal 15marzo al 15 ottobre.
3. Il dehor autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell’esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l’Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dal dehor.

Art.08 – Proroga

1. L’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale può essere prorogato previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al SUAP, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehor riferiti all’occupazione di cui si chiede proroga.

Art.09 – Rinnovo

1. L’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale può essere rinnovata fatta salva la sussistenza delle condizioni verificate in sede di rilascio
2. In occasione del rinnovo dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehor stagionale, il titolare dell’esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l’installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehor riferiti all’anno precedente ed il nulla osta di cui alla lett.c), del comma 1 dell’art.15. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione sono stabiliti in giorni 30 (trenta).
3. I titolari di dehors stagionali in sede di rinnovo non sono tenuti a presentare la segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione

TITOLO IV – DEHORS CONTINUATIVI

Art.10 – Criteri specifici

1. Non sono ammissibili dehors continuativi costituiti da soli tavoli e sedie e relativi elementi di copertura.
2. I dehors continuativi possono essere chiusi. I dehors chiusi possono essere realizzati a partire dalle strutture di base dei dehors stagionali e secondo le linee guida definite nella disciplina del commercio ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42/2004. Nel caso di posizionamento di dehors continuativi chiusi in zona pedonale del centro storico sarà consentito il posizionamento di pedana.
3. Nei dehors continuativi chiusi, di norma, per il riscaldamento dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. E' consentito l'utilizzo degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento che dovranno possedere conformi certificazioni.
I dehors chiusi, dovranno essere rispettati i requisiti minimi di cui al D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i., nonché delle altre vigenti normative in materia.

Art.11 – Durata della concessione e rinnovo

1. L'occupazione con dehor continuativo è soggetta a concessione di occupazione di suolo pubblico. La stessa è rilasciata per un periodo non superiore a sei anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri sei anni, previa presentazione di apposita istanza.
2. Decorso i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo provvederà a rinnovare l'autorizzazione con il rinnovo dei canoni di cui al successivo articolo, fissando i nuovi canoni concessori; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del dehor continuativo lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso.

Art.12 – Canone

1. L'occupazione con dehor continuativo è assoggettata, oltre che alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed alla TARSU anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio
2. Viene definito canone di concessione non ricognitorio la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l'uso particolare del suolo pubblico. Per brevità tale termine viene indicato semplicemente "canone"
3. L'entità dell'importo del canone annuo, per metri quadrati, viene definito, tenendo conto dell'area interessata, con determinazione del responsabile del competente settore con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base degli importi minimi e massimi così come definiti dalla banca dati dell'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio con riguardo alle occupazioni di tipo commerciale, incrementati annualmente sulla base degli indici ISTAT
4. La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura.
5. Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere effettuato mediante versamento in favore della Tesoreria comunale.
6. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di concessione dell'area richiesta. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone; i periodi inferiori si trascurano: il termine di versamento nel caso di unica soluzione è il 31 gennaio, mentre nel caso di rateazione, i termini sono 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
7. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e, alla seconda rata del canone non corrisposta, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell'atto di concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato ed escusse le quote di canone non versate e le spese di rimozione sostenute dal Comune, decurtando l'importo dal deposito cauzionale previsto dal successivo art.21.

Art.13 – Deposito cauzionale

1. A titolo di garanzia per l'Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria), prestato a favore del Comune, per una somma corrispondente ad un'annualità dell'importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per eventuali morosità nel pagamento del canone concessorio e per pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento del dehor o all'esercizio dell'attività.
Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehor.
2. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione del dehor, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

TITOLO V – ITER AUTORIZZATIVO

Art.14 – Obbligatorietà dell'istanza

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di struttura ricettiva che intenda collocare un dehor, o modificarne uno esistente, deve presentare istanza tramite il SUAP.

Art.15 – Documentazione necessaria

1. Fatti salvi eventuali documenti previsti e/o richiesti dalle singole procedure e/o dagli Uffici/Enti coinvolti nelle stesse, le istanze di cui all'articolo precedente devono comunque essere corredate da:
 - a) Documentazione, a firma di tecnico abilitato alla professione comprendente:
 - Stato di fatto completo di elaborati grafici e fotografie a colori (formato minimo 9x12), frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del dehor sull'area interessata, con evidenziate le aree di parcheggio, di divieto di sosta, gli attraversamenti pedonali e le eventuali zone di fermata, anche limitrofe, di mezzi pubblici;
 - Previsione di progetto completa, utile a definire con precisione tutte le caratteristiche dimensionali e architettoniche del dehor proposto, comprendente relazione descrittiva con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni – elementi di illuminazione – fioriere – cestini ecc.), elaborati grafici, nonché fotocomposizione (rendering);
 - Conteggi dimostrativi della superficie occupata
 - Schemi progettuali degli eventuali impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
 - b) Atto di consenso del proprietario o del condominio quando il dehor comporti l'ancoraggio di elementi a pareti condominiali o di proprietà di terzi;
 - c) Richiesta di concessione di suolo pubblico.
 - d) Segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o segnalazione di nuova apertura (nel caso di dehors richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande);
 - e) Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili, la documentazione di previsione di impatto acustico.

Art.16 – Rilascio autorizzazione

1. Il Responsabile del SUAP rilascia l'autorizzazione all'installazione del dehor entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta previa acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni di competenza degli Uffici, Servizi, Enti ed Autorità coinvolti per normativa.
2. Gli Uffici, Servizi, Enti ed Autorità coinvolti per normativa devono rilasciare il proprio parere entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta da parte del SUAP, salvo diverse disposizioni di legge in materia; ovvero richiedere al SUAP le integrazioni ritenute necessarie. In attesa delle integrazioni, il termine per il parere è sospeso. La mancata espressione del parere nei tempi previsti equivale ad un parere favorevole.
3. Il decorrere del termine sopra indicato al comma 1 può essere sospeso un'unica volta nel caso sia necessario integrare la documentazione. Il termine rimane sospeso a far data dalla richiesta di integrazione e riprende alla data di consegna delle stesse.
4. Al termine indicato al comma 1 si somma anche ai tempi eventualmente necessari, in base alle normative vigenti, per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni ambientali per interventi ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico vincolati come beni culturali, se non preventivamente ottenuti.
5. A seguito di autorizzazione l'installazione di nuovo dehor o la sua modifica dovrà avvenire sotto la direzione di tecnico abilitato che, in caso di mancata differente espressa designazione preventivamente comunicata al Comune, coinciderà con colui che ha sottoscritto il progetto presentato. Al termine dell'installazione, tale tecnico attesterà la conformità del dehor a quanto previsto nell'atto autorizzativo.

TITOLO VI – OBBLIGHI

Art.17 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico- sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi del dehor devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'autorizzazione occupazione suolo pubblico con dehor non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.
7. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehor.

Art.18 – Occupazioni e/o realizzazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione comunale sono considerate abusive.
Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga dell'autorizzazione ovvero della revoca;
 - c) non accompagnate dal pagamento della relativa tassa o con tassa pagata parzialmente.
2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con dehor, per i motivi previsti al comma 1 lettera c) del presente articolo, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità previste nel precedente articolo a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari a 3 volte la TOSAP da corrispondere a favore del Comune.
Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio contestate per la violazione di disposizione normative o regolamentari relative ai dehors o all'esercizio di attività mediante dehor. L'importo della fidejussione per il dehor sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehor nei casi di accertata occupazione abusiva.

Art.19 – Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehor.

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo

provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche dell'autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

b) Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione alla tassa dell'anno successivo.

Art.20 – Casi di revoca della concessione

1. Salvi i motivi di revoca previsti all'art.12 del presente regolamento nonché in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. In caso di realizzazione difforme dall'autorizzazione rilasciata, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali, il concessionario incorrerà nella revoca dell'autorizzazione ottenuta.
3. La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario

Art.21 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno ad intimare al concessionario le opere da realizzare. In caso di inerzia protratta oltre 30 giorni, i lavori saranno fatti eseguire dall'amministrazione Comunale utilizzando la somma depositata a garanzia, salvo recupero con atti legali del maggior costo dei lavori stessi l'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art.22 – Pagamento della tassa occupazione suolo pubblico

1. La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area sulla quale il titolare è autorizzato a collocare il dehor e/o gli elementi che lo compongono.
2. Le modalità ed i termini di pagamento della tassa sono riportati nel vigente Regolamento T.O.S.A.P.
3. In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione, la tassa non corrisposta viene maggiorata delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.23 – Pagamento della tassa smaltimento rifiuti

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le modalità di denuncia, del versamento della tassa giornaliera di smaltimento e dell'iscrizione ai ruoli della relativa tassa sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 e riportate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

TITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24 – Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della tassa (TOSAP) per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal Regolamento TOSAP e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada);
2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n.94.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250
4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.

Art.25– Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche ai dehors installati su area privata.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e alle vigenti normative e regolamenti in materia urbanistico-edilizia.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente.